N. 6 del Registro Delibere



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 19.30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, così come previsto dal previsto dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dal DPCM 18 ottobre 2020 e da successive modifiche ed integrazioni.

Seduta pubblica, di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

CASSETTI Fausto; TRAPLETTI Francesco; DOLCI Fabio; ZILETTI Giulia; RICCHINI Fabrizio; LEALI Vittoria; BACCA Emilia; FERANDI Donata; CAINI Adele; PASINI Alberto; VITALI Adriana

assenti: Nessuno

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Assiste il Segretario comunale sig. PERO' dott.ssa Marilena.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor CASSETTI Fausto nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

#### Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 15 marzo 2021-- ore 19.30

# n. 04 ordine del giorno - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

Essendo la seduta svoltasi in video conferenza, la discussione integrale è visualizzabile sul sito ufficiale del Comune di Odolo.

Il Sindaco dott. Fausto Cassetti afferma, come anche si evince dal titolo dell' argomento posto all' ordine, che viene proposta la conferma delle aliquote Imu e relative detrazioni, ancora una volta senza apportare aumenti:

Aliquota Di Base: 0,86 Per Cento (8,6 per mille)

Aliquota Abitazione Principale:0,4 Per Cento (4,0 per mille):

Sottolinea come le tariffe vigenti nel comune di Odolo siano tra le più basse rispetto ai comuni della Valle Sabbia.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 : Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 - prevede, con decorrenza 2020, l'abolizione dell'art 1, comma 639 istituto della Iuc ad esclusione delle disposizioni relative alla Tari e l'introduzione della "nuova imu" con l'unificazione di Imu e Tasi, con unica aliquota fissata come base al 8,6 per mille e tenendo fermo il limite massimo del 10,6 per mille;

#### RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n 02 del 24/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2020; come di seguito indicate ed invariate rispetto all'anno precedente

ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO (8,6 per mille)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:0,4 PER CENTO (4,0 per mille)

#### CONSIDERATO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale addivenire con la massima sollecitudine all'approvazione del bilancio di previsione 2021 2022 -2023
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

#### TENUTO CONTO:

- che in data 11 agosto 2014 con deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale Unica - I.U.C. - con inserito al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU - TASI TARI, - che in data 26 settembre 2014 con deliberazione n. 28 il Consiglio comunale ha apportate modifiche al citato Regolamento;

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

#### RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO di CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale unica - (Imu) applicate nell'anno 2020, preso atto come l'aliquota della abitazione principale sia stata determinata con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella misura minima del 5 PER MILLE;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

#### ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 VI comma del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18.agosto.2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per appello nominale da 11 - undici - Consiglieri comunali presenti in videoconferenza e votanti,

#### **DELIBERA**

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 di approvare, confermando quelle stabilite nell' anno 2020 e precedenti , le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2021 come segue :

ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO (8,6 per mille)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,5 PER CENTO (5,0 per mille) - aliquota minima stabilita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica – IMU 2021 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - limitatamente alle categorie A1 / A8 / A9 - e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3 di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;
- 4 di prendere atto che:
- sono espressamente approvati con il presente atto gli importi dei valori medi delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica Imu anno 2021 come determinati dalla Giunta comunale con deliberazione n.10 in data 09/02/2021;
- l' imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili dovrà essere calcolata nel rispetto dei valori minimi indicati nella citata delibera della Giunta Comunale n. 10 in data 09/02/2021;
- che ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Odolo dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;
- ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):
- c. comma 707: L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";
- d. comma 708: A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.;
- 5 di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2021 precisando che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e successive disposizioni legislative
- 6 di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2021 2022 -2023 e al Documento unico di programmazione DUP ai sensi dell'art 172 del D.Lgs n.267/2000;
- 7 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al relativo Regolamento;
- 8 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019 ( Decreto crescita ) convertito con la legge n. 58/2019
- 9 di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d.lgs 267/2000;

#### SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per appello nominale da 11 - undici - Consiglieri comunali presenti in videoconferenza e votanti,

#### **DELIBERA**

10 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

# OGGETTO: 4 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - Comma I°- del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267):

### Favorevole anche regolarità contabile

lí 10/03/2021

Il Responsabile del Servizio

F.TO rag Silvia Ferliga

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti - (articolo 31 - VI Comma dello Statuto del Comune di Odolo):

#### **Favorevole**

lí 10/03/2021

Il Segretario Comunale

F.TO dott.ssa Marilena Però

### IL SINDACO f.to CASSETTI Fausto

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to PERO' dott.ssa Marilena

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 17/05/2021 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 17/05/2021 al 01/06//2021.

Odolo lí 17/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE f.RERO' dott.ssa Marilena

Certificato esecutività per atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità (art.134 - comma 3° - D.LGS 18.08.2000, n. 267)

- Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18.agosto.2000 n. 267.

Odolo lì

IL SEGRETARIO COMUNALE PERO' dott.ssa Marilena

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Odolo lí 17/05/2021



IL SEGRETIANIO PERO' doutsea Marilena